



# COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

AREA SEGRETERIA

Via G. Marconi 26  
36023 Longare (VI)  
codice fiscale  
00415090240  
tel. 0444/555012  
fax 0444/953441

PROT. 4291

Ord. n. 11 del 02/04/2020

**OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19. MODALITA' DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI. PROROGA EFFICACIA DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ORDINANZA N. 6 DELL'11-03-2020, PROT. 3518.**

## IL SINDACO

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 6 dell'11-03-2020, prot. 3518, ad oggetto: *“Emergenza coronavirus – Covid-19 – Modalità di accesso agli uffici comunali”*, con la quale (per le motivazioni ivi addotte) è stato disposto che – sino a tutto il 03 aprile 2020 – l'accesso fisico presso gli uffici comunali avvenga esclusivamente per i casi urgenti ed improrogabili, solo su (e previo) appuntamento e con scaglionamento degli accessi per ciascun ufficio, il tutto nei termini e con le modalità in essa (Ordinanza) meglio descritti.

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (G.U., s.g., n. 26 del 01-02-2020) con la quale è stato dichiarato – per sei mesi – lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTA la direttiva n. 1/2020, del 25-02-2020, della Funzione Pubblica, ad oggetto: *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”* la quale espressamente raccomanda (paragrafo 8) di evitare – negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico, o in generale nei locali frequentati da personale esterno – il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi.

VISTA la direttiva n. 2/2020 della Presidenza del consiglio dei ministri, Ministro per la pubblica amministrazione, ad oggetto: *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

OSSERVATO che detta direttiva (2/2020) espressamente chiarisce – al paragrafo 7, tra le misure di gestione, prevenzione e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale) e che le pubbliche amministrazioni limitano l'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 (G.U., s.g., n.64 dell'11-3-2020) recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U., s.g., n. 70 del 17-03-2020) recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 (in G.U., s.g. n. 76 del 22-03-2020) recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

VISTE le disposizioni tutte in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000).

VISTA la legge n. 241 del 07 agosto 1990.

VISTO l'art. 50, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco la competenza di coordinare gli orari dei servizi alle esigenze complessive e generali dell'utenza.

RAVVISATA la necessità di prorogare la modifica dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali nonché le modalità di accesso del pubblico medesimo agli Uffici comunali stessi.

VISTO lo Statuto Comunale.

#### **ORDINA**

- 1) L'EFFICACIA delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 6 dell'11-03-2020, prot. 3518 è PROROGATA sino a tutto il 19 aprile 2020 (termine finale compreso)
- 2) Di TRASMETTERE copia della presente Ordinanza agli Uffici Comunali e di pubblicarla all'Albo Pretorio del Comune, sul sito web istituzionale, informandone la cittadinanza tramite i consueti canali.

Il Sindaco  
Matteo Zennaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.